

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2576

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VELTRI, MALGIERI, SOAVE, COSTA, CAMBURSANO, SICA, LOMBARDI, OLIVERIO, LUMIA, GIACALONE, MANGIACAVALLLO, SCOZZARI, ORLANDO, NARDONE, SINISCALCHI, NIEDDA, REPETTO, BRANCATI, PISTELLI, FERRARI, MAGGI, OLIVIERI, DEL BONO, CORVINI, ANGELICI, SCHMID, DI STASI, PETRELLA, PECORARO SCANIO

Norme per la trasparenza del mercato pubblico
e dei relativi contratti

Presentata il 29 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel 1995 la spesa per le opere pubbliche è stata di 40 mila miliardi di lire, dei quali 23 mila appaltati, e la spesa per l'acquisto di beni e servizi è stata di 85 mila miliardi di lire, dei quali il 15 per cento mediante appalti. Essa, anche se ne costituisce una quota consistente, non comprende tutto il mercato pubblico. Ad esempio, non vi sono computate le quote di mercato relative agli enti pubblici economici, alle società per azioni a prevalente capitale pubblico e alla vendita di beni mobili e immobili delle amministrazioni dello Stato in senso stretto.

Occorre, inoltre, notare che in un mercato pubblico così imponente non sempre si realizzano condizioni di conoscenza e di

trasparenza per gli operatori economici e per le imprese, i professionisti e tutti coloro che vi sono interessati.

Le forme di pubblicità previste dalle leggi vigenti, sia per le opere pubbliche che per l'acquisto di beni e servizi, sono parziali e frammentate, costose per le amministrazioni, per gli enti e le società e, soprattutto, non forniscono il quadro dell'intero mercato pubblico del paese. Di conseguenza, se un giovane professionista volesse avviare un'attività di progettazione nella piena trasparenza non saprebbe a chi rivolgersi come pure si troverebbe nelle medesime condizioni un'impresa artigiana specializzata che volesse partecipare alla realizzazione di un lavoro.

Altri paesi, come la Francia, l'Inghilterra e la Germania, non solo hanno adeguato le rispettive legislazioni alle normative europee, ma hanno anche adottato misure ulteriori di trasparenza per facilitare la conoscenza del mercato pubblico dei rispettivi Paesi.

Particolarmente interessante risulta l'esperienza francese, che attraverso l'adozione oramai quarantennale del *Bulletin officiel des annonces des marchés publics* (BOAMP) ha introdotto il concetto e la cultura del « mercato pubblico », sottolineando in tal modo che nel pubblico valgono gli stessi principi di trasparenza, con-

trollo e concorrenza che risultano essenziali nel mercato privato.

Con la presente proposta di legge, senza oneri per lo Stato e con risparmi enormi per le amministrazioni pubbliche, si introduce anche nel nostro paese una visione unitaria del mercato pubblico, si diffondono la trasparenza e l'informazione economica, si incentivano le occasioni di lavoro sulla base delle competenze e del merito, si favorisce la concorrenza tra le imprese e tra i professionisti, si diminuiscono i costi, si evitano i cartelli occulti e manovrati, si ripristina la legalità e si combatte la corruzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Bollettino ufficiale del mercato pubblico).

1. È istituito il *Bollettino ufficiale del mercato pubblico* e dei relativi contratti, al fine di assicurare la massima conoscenza e trasparenza del mercato pubblico in Italia.

2. Il Bollettino di cui al comma 1 costituisce una parte speciale della *Gazzetta Ufficiale* e contiene tutti gli avvisi e i bandi di gara relativi agli appalti pubblici per lavori, acquisto di servizi e forniture di beni, compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi, alla vendita di beni mobili e immobili e a qualsiasi altra operazione di mercato che le amministrazioni dello Stato elencate all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, gli enti pubblici economici e le società per azioni a prevalente capitale pubblico, eseguono per importi superiori a 30 milioni di lire.

3. Per importi inferiori ai 30 milioni di lire, l'invio degli avvisi e dei bandi di gara di cui al comma 2 al *Bollettino ufficiale del mercato pubblico* è facoltativa, ma se le amministrazioni e gli enti pubblici ne fanno richiesta, il Bollettino è obbligato alla pubblicazione.

4. La pubblicità sul Bollettino di cui al presente articolo sostituisce ogni altra forma di pubblicità legale nella *Gazzetta Ufficiale*, prevista da altre disposizioni di legge. Sono fatte salve le forme di pubblicità previste dalle disposizioni comunitarie.

ART. 2.

(Regolamento di attuazione).

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato il regolamento per la definizione delle modalità di pubblicazione del Bollettino di cui all'articolo 1, la copertina delle relative spese e la disciplina degli abbonamenti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.

2. Il regolamento di cui al comma 1, deve, inoltre, definire le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara dei contratti di cui all'articolo 1 sulla base dei seguenti criteri:

a) la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale del mercato pubblico* degli avvisi e dei bandi di gara deve avere una periodicità trisettimanale;

b) gli annunci devono contenere le seguenti informazioni:

1) indicazione dell'amministrazione interessata;

2) l'oggetto e la natura del contratto, e il numero e la consistenza dei lotti nei casi di appalti di opere pubbliche;

3) la procedura di stipulazione, il termine ultimo per la ricezione delle offerte, la data di inizio e fine dei lavori nei casi di opere pubbliche e ogni elemento necessario per il soggetto partecipante;

4) ogni altro elemento utile in merito all'aggiudicazione della gara.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.